

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative 2.9, 6.47, 7.027 e 12.010 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	25
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di nuova formulazione</i>)	39

SEDE REFERENTE:

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	42
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative 3.036, 4.8, 4.036 e 6.48 dei relatori</i>)	44

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 giugno 2023. — Presidenza del Presidente della V Commissione Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico FRENI, e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde SIRACUSANO.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

C. 1151 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2023.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, comunica che, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, e non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica preliminarmente che il deputato Paolo Emilio Russo sottoscrive l'emendamento Cannizzaro 3.11, che la deputata Schifone sottoscrive l'emendamento Calderone 4.030 e che è stato ritirato prima della seduta l'articolo aggiuntivo Costa 4.020.

Comunica che, in relazione alle proposte subemendative presentate all'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo (*vedi allegato 1*), le presidenze hanno ritenuto irricevibili le seguenti proposte subemendative, in quanto prive del carattere accessorio tipico dei subemendamenti che possono proporre modifiche unicamente nell'ambito testuale dell'emendamento al quale si riferiscono: Ubaldo Pagano 0.12.010.18; Comaroli 0.12.010.20; Carrà 0.12.010.21; Del Barba

0.12.010.23; Mazzetti 0.12.010.26; Baldino 0.12.010.35; Manzi 0.12.010.36; Bonafè 0.12.010.37; Alfonso Colucci 0.12.010.38; Marattin 0.12.010.39; Comaroli 0.12.010.40; Alfonso Colucci 0.12.010.42; Marattin 0.12.010.43; Marattin 0.12.010.44.

Comunica inoltre che il Governo ha presentato le proposte emendative 2.9, 6.47 e 7.027 del Governo e che sono stati presentati subemendamenti all'articolo aggiuntivo 7.027 del Governo (*vedi allegato 1*). Avverte che, relativamente a tali subemendamenti, le presidenze hanno ritenuto irricevibili i subemendamenti Lai 0.7.027.2 e Caso 0.7.027.3.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel ricordare che l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge prevede che i commissari straordinari dell'INPS e dell'INAIL avrebbero dovuto essere nominati entro venti giorni dall'entrata in vigore del medesimo, sottolinea che, dopo oltre un mese, il Governo non ha ancora provveduto, smentendo di fatto che vi fossero i requisiti di necessità e urgenza posti alla base del provvedimento. Per tale ragione chiede che il Ministro competente riferisca di fronte alle Commissioni sui motivi del ritardo nella nomina dei vertici prevista nelle more dell'adozione delle modifiche all'organizzazione dei due enti.

Alfonso COLUCCI (M5S) ricorda che non sussistono le condizioni richieste per il commissariamento di INPS e INAIL dal momento che non vi sono difficoltà gestionali e gli organi amministrativi svolgono regolarmente le funzioni di cui sono titolari, tanto che i due enti hanno organizzato un solido piano di assunzioni e importanti investimenti in tecnologie, conseguendo rilevanti utili di gestione. Evidenzia che le mancate nomine dei due commissari straordinari comprovano il difetto dei requisiti sostanziali e di necessità e urgenza che avrebbe dovuto costituire il fondamento del decreto.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, in riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, anche

a nome del collega Urzì, relatore per la I Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Scotto 1.1 e Dell'Olio 1.2, degli identici emendamenti Mari 1.3 e Scotto 1.4, degli emendamenti Dell'Olio 1.5, Scotto 1.8, Mari 1.9, Zaratti 1.10, Alfonso Colucci 1.11, Dell'Olio 1.12, Scotto 1.13 e 1.14, Dell'Olio 1.15 e 1.16, degli identici emendamenti Mari 1.17 e Scotto 1.18, nonché degli emendamenti Alfonso Colucci 1.19 e 1.20, Dell'Olio 1.21 e 1.22 e Tosi 1.23.

Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Trancassini 1.017, Roggiani 1.018, Frassini 1.019, Pella 1.020 e Zaratti 1.021 purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Preannuncia che tale riformulazione in identico testo riguarda anche l'emendamento Roggiani 4.28, gli identici emendamenti Stegger 4.51, Trancassini 4.52, Zaratti 4.53, Roggiani 4.54, Pella 4.55, Frassini 4.56 e Dell'Olio 4.57 nonché gli articoli aggiuntivi Lazzarini 4.012 e Paolo Emilio Russo 4.013. Precisa altresì che, a seguito di tale proposta di riformulazione, gli identici articoli aggiuntivi Trancassini 1.017, Roggiani 1.018, Frassini 1.019, Pella 1.020 e Zaratti 1.021 saranno riferiti all'articolo 4 e pertanto, qualora la riformulazione venisse accettata dai presentatori, essi saranno posti in votazione al momento dell'esame dell'articolo aggiuntivo Lazzarini 4.012.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, anche a nome del collega Urzì, relatore per la I Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Zaratti 2.1, Bonafè 2.2, Enrico Costa 2.3 e Orrico 2.4, degli emendamenti Zaratti 2.5, Bonafè 2.6, Zaratti 2.7 e 2.8 e dell'articolo aggiuntivo Coppo 2.08.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, anche a nome del collega Urzì, relatore per la I Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Tucci 3.1, Orrico 3.2, Quartini 3.3, Scutellà 3.4, Scutellà 3.5, Cannizzaro 3.6, Orrico 3.7, Scutellà 3.8, Orrico 3.9 e Tucci 3.10. Propone di accantonare l'e-

mendamento Cannizzaro 3.11, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Cannizzaro 3.12, Patriarca 3.14 e Di Lauro 3.15. Esprime parere favorevole sull'emendamento Calderone 3.24 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*); esprime parere favorevole sull'emendamento Schifone 3.25; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Ubaldo Pagano 3.30 e degli identici emendamenti Alessandro Colucci 3.32 e Paolo Emilio Russo 3.43. Propone di accantonare l'emendamento Lucaselli 3.33; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Deidda 3.34 e Lacarra 3.35; propone di accantonare l'emendamento Cavandoli 3.36, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Lai 3.37, Lucaselli 3.38 e Pella 3.39. Propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 3.02, Furfaro 3.03 e Sportiello 3.04 e invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Comaroli 3.016. Propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Barzotti 3.026 e Vietri 3.027 e gli articoli aggiuntivi Panizzut 3.028 e Roggiani 3.029, poiché hanno contenuto analogo concernente il lavoro agile. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Trancassini 3.031, il cui contenuto è assorbito dall'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4, anche a nome del collega Urzì, relatore per la I Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Grimaldi 4.1, Guerra 4.2, Tenerini 4.5, Ottaviani 4.6, Comaroli 4.7, Giorgianni 4.8, Cavandoli 4.9 e Paolo Emilio Russo 4.10; propone di accantonare l'emendamento Varchi 4.12, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Lucaselli 4.15. Propone di accantonare l'emendamento Ottaviani 4.17 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Baldino 4.18, Giagoni 4.19 e Ubaldo Pagano 4.21. Come anticipato, esprime parere favorevole sull'emendamento Roggiani 4.28, a condizione che venga

riformulato negli identici termini degli identici articoli aggiuntivi Trancassini 1.017, Roggiani 1.018, Frassini 1.019, Pella 1.020 e Zaratti 1.021, riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Peluffo 4.30, Merola 4.31 e Ubaldo Pagano 4.33, degli identici emendamenti Roggiani 4.35, Giorgianni 4.36 e Peluffo 4.37, dell'emendamento Paolo Emilio Russo 4.47, degli identici emendamenti Bordonali 4.48, Ubaldo Pagano 4.49 e Congedo 4.50. Come anticipato, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Steger 4.51, Trancassini 4.52, Zaratti 4.53, Roggiani 4.54, Pella 4.55, Frassini 4.56 e Dell'Olio 4.57, a condizione che siano riformulati negli identici termini degli identici articoli aggiuntivi Trancassini 1.017, Roggiani 1.018, Frassini 1.019, Pella 1.020 e Zaratti 1.021, riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Centemero 4.03, degli identici articoli aggiuntivi Tremaglia 4.08, Paolo Emilio Russo 4.09 e Lucaselli 4.010, mentre esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Cavandoli 4.011 e Almici 4.024. Come preannunciato, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Lazzarini 4.012 e Paolo Emilio Russo 4.013, a condizione che vengano riformulati negli identici termini degli identici articoli aggiuntivi Trancassini 1.017, Roggiani 1.018, Frassini 1.019, Pella 1.020 e Zaratti 1.021 riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Centemero 4.014, Lucaselli 4.015 e Ubaldo Pagano 4.016, degli articoli aggiuntivi Cavandoli 4.017 e 4.018. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Varchi 4.023, mentre esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Schullian 4.028 e Dell'Olio 4.029 e sull'articolo aggiuntivo Comaroli 4.035 a condizione che vengano riformulati negli identici termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Calderone 4.030 e D'Orso 4.032 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Paolo Emilio Russo 4.034.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 5, anche a nome del collega Urzì, relatore per la I Commissione, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Grimaldi 5.1 e 5.2, Roggiani 5.3, Comaroli 5.4, Grimaldi 5.5 e Cannata 5.6, degli identici articoli aggiuntivi Deborah Bergamini 5.01, Zaratti 5.02, Lucaselli 5.03 e Alessandro Colucci 5.04 nonché degli articoli aggiuntivi Giuliano 5.08 e Zaratti 5.011.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore per la I Commissione*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 6, anche a nome della collega Cattoi, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Deborah Bergamini 6.2 e Roggiani 6.4. Propone di accantonare l'emendamento Bonetti 6.5. Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Gnassi 6.6, degli identici emendamenti Pella 6.9, Zaratti 6.10, Bordonali 6.11, Trancassini 6.12, De Maria 6.13 e Alfonso Colucci 6.14, degli identici emendamenti Deborah Bergamini 6.16, Zaratti 6.18, Lucaselli 6.19, Steger 6.20 e Roggiani 6.21. Propone di accantonare gli identici emendamenti Pella 6.22, Zaratti 6.23, Bordonali 6.24, Trancassini 6.25, De Maria 6.26 e Alfonso Colucci 6.27. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Deborah Bergamini 6.28, Zaratti 6.29, Alessandro Colucci 6.30, Iezzi 6.31 e Lucaselli 6.32, degli identici emendamenti Pella 6.33, Zaratti 6.34, De Maria 6.35 e Alfonso Colucci 6.36 e dell'emendamento Cangiano 6.37. Propone di accantonare l'emendamento Zucconi 6.39, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Deborah Bergamini 6.40, Zaratti 6.41 e Lucaselli 6.42. Propone di accantonare l'emendamento Zucconi 6.43, esprime parere favorevole sull'emendamento Zucconi 6.44, propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Pella 6.04, Frassini 6.05 e Lucaselli 6.06. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Bordonali 6.010, Sbardella 6.011, Squeri 6.012 e D'Alfonso

6.013 e degli identici articoli aggiuntivi Bordonali 6.014, Sbardella 6.015, Squeri 6.016 e D'Alfonso 6.017, mentre propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Pella 6.018, Frassini 6.022, Steger 6.023, Roggiani 6.024 e Zaratti 6.048. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Zaratti 6.025, 6.026 e 6.027, mentre esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Bordonali 6.033, Sbardella 6.034, Casasco 6.035 e D'Alfonso 6.037. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Ubaldo Pagano 6.041, mentre esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Tremaglia 6.045 e Roggiani 6.046 e sull'articolo aggiuntivo Dell'Olio 6.047 a condizione che vengano riformulati negli identici termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 7, anche a nome della collega Cattoi, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Grimaldi 7.1, Dell'Olio 7.2, Paolo Emilio Russo 7.10, quest'ultimo in quanto parzialmente identico all'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, Ubaldo Pagano 7.13 e 7.14, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Roggiani 7.019 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Sasso 7.020.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 8, anche a nome della collega Cattoi, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Dell'Olio 8.1; propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Zaratti 8.01; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Comaroli 8.03, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Giorgianni 8.05 e Roggiani 8.06 mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Madia 8.09.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 9, anche a nome della collega Cattoi, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Pellegrini 9.02.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 10, anche a nome della collega Cattoi, esprime

parere favorevole sull'emendamento Steger 10.1 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Cattaneo 10.01 e Lucaselli 10.06.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 11, anche a nome della collega Cattoi, invita al ritiro degli emendamenti Grimaldi 11.1 e Comaroli 11.2, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Lucaselli 11.09 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 12, anche a nome della collega Cattoi, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Ascari 12.3, nonché dei subemendamenti Marianna Ricciardi 0.12.010.1, Quartini 0.12.010.2, Di Lauro 0.12.010.3, Sportiello 0.12.010.4, Quartini 0.12.010.5, Di Lauro 0.12.010.6, Sportiello 0.12.010.7, Marianna Ricciardi 0.12.010.8, Quartini 0.12.010.9, Sportiello 0.12.010.10, Di Lauro 0.12.010.11, Marianna Ricciardi 0.12.010.12, Quartini 0.12.010.13, Sportiello 0.12.010.14, Di Lauro 0.12.010.15, Quartini 0.12.010.16 e 0.12.010.17, Furfaro 0.12.010.19, Bonetti 0.12.010.22, Mazzetti 0.12.010.24, Baldino 0.12.010.25, Caso 0.12.010.27, 0.12.010.28, 0.12.010.29, 0.12.010.30, 0.12.010.31, 0.12.010.32, 0.12.010.33 e 0.12.010.34, Bonetti 0.12.010.41, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo.

Passando infine all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 13, anche a nome della collega Cattoi, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Steger 13.03.

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con il parere espresso dai relatori, ad eccezione di quello espresso sull'articolo aggiuntivo Coppo 2.08, che chiede, invece, di accantonare, raccomandando invece l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) chiede a quale proposta emendativa del Governo è

identico l'emendamento Paolo Emilio Russo 7.10.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, fa presente che l'emendamento Paolo Emilio Russo 7.10 è identico ad una parte dell'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo.

Alfonso COLUCCI (M5S), prima che inizi l'esame delle proposte emendative, chiede chiarimenti alla maggioranza in ordine all'atteggiamento tenuto nei confronti dell'opposizione, alla quale viene costantemente richiesto un comportamento collaborativo e responsabile. Rileva quindi come, a fronte di tale richiesta, pressoché nessuna delle proposte emendative dell'opposizione sia stata accolta, vanificando in tal modo lo sforzo profuso per migliorare il testo in esame. Nel precisare che su un'unica proposta emendativa del Movimento 5 Stelle è stato espresso parere favorevole, avanzando tuttavia una proposta di riformulazione che il suo gruppo si riserva di valutare, si domanda se questa sia effettivamente una modalità di collaborazione. In conclusione, nel sottolineare che il Movimento 5 Stelle è interessato ai contenuti dei provvedimenti, si domanda se sia possibile che nessuna delle proposte emendative presentate abbia meritato attenzione da parte della maggioranza e del Governo, anche ai fini di una eventuale riformulazione.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), dichiarando di non comprendere le ragioni del cambiamento di parere intervenuto in corso d'opera sull'articolo aggiuntivo Coppo 2.08, si domanda per quale motivo sia stata dichiarata ammissibile tale proposta emendativa, volta a giustificare la proroga degli organi sociali delle fondazioni bancarie con la recente pandemia, nonostante lo stato di emergenza sia stato dichiarato concluso ormai da un anno. Chiede quindi alla presidenza le ragioni dell'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Coppo 2.08 e al Governo quelle del cambiamento del parere, rilevando che la disposizione in esame è volta a rivedere la *governance* di alcune specifiche fondazioni bancarie, assumendo in so-

stanza la natura di norma *ad hoc* applicata ai consigli di amministrazione. Richiama quindi i rilievi non banali avanzati dal collega Fornaro sulla disposizione relativa al commissariamento di INPS e INAIL, il quale non ha ancora ottenuto una risposta, sottolineando la necessità che il Governo motivi le ragioni per le quali non ha ancora proceduto alla nomina dei commissari nonostante siano scaduti i venti giorni che lo stesso Governo si era imposto. Nel rilevare pertanto che sono venuti a mancare i necessari requisiti di urgenza, chiede che la disposizione relativa al commissariamento di INPS e INAIL venga stralciata o almeno che il Ministro competente venga a spiegare per quale motivo ha ritenuto di scrivere una norma che poi non ha provveduto ad applicare.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, fa presente che l'articolo aggiuntivo Coppo 2.08 è stato ritenuto ammissibile in quanto introduce una proroga.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), richiamando le considerazioni già svolte, fa presente che sulla base dei suoi calcoli, a fronte di venti proposte emendative della maggioranza su cui è stato espresso parere favorevole o su cui è stata avanzata una proposta di riformulazione, soltanto due tra quelle delle opposizioni sono state accolte favorevolmente o riformulate. Aggiungendo che è ugualmente sfavorevole il rapporto delle proposte emendative accantonate, rispetto alle quali chiede di sapere quando potrà essere sciolta la riserva, rileva come il lavoro delle opposizioni sia stato sostanzialmente vanificato. Quanto alla questione del mancato rispetto dei venti giorni per il commissariamento di INPS e INAIL, esprime la convinzione che la maggioranza e il Governo stiano tradendo, oltre che i cittadini, anche il Presidente della Repubblica che ha firmato il decreto.

Rilevato quindi come la mancata nomina dei commissari faccia decadere nella sostanza i motivi di necessità e urgenza che hanno indotto il Governo ad introdurre la

disposizione, ritiene che applicare lo *spoils system* anche ai direttori generali costituisca un intervento molto forte, non trattandosi di nomine politiche. Nell'augurarsi comunque che il professor Tridico resti a lungo al vertice dell'INPS, dal momento che non ha fatto alcun danno, ritenendo ignobile la norma in esame, reitera la richiesta di spiegazioni. A tale proposito invita il Governo a scegliere chi debba intervenire a fornire tali spiegazioni, se il ministro Calderone, pur assente dal Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto-legge in esame, o un altro esponente del Governo.

Marco GRIMALDI (AVS) rileva che la mancata nomina dei due commissari lascia INPS e INAIL senza guida, determinando un grave corto circuito istituzionale che rischia di mettere in difficoltà due fra i più importanti enti statali, oltretutto fornitori di rilevanti servizi ai cittadini. Sottolineando quindi come il vero obiettivo della disposizione sia quello di cacciare Tridico e Bettoni senza rispettare la scadenza naturale del mandato, fa presente che se il Governo adotta un decreto-legge di questa natura dovrebbe avere già i nomi dei futuri commissari. Ricorda peraltro che la nomina dei commissari è rallentata da un braccio di ferro politico, al quale le opposizioni non sono interessate. Sottolinea quindi che il Governo non soltanto si rifiuta di stralciare la disposizione relativa al commissariamento di INPS e INAIL ma per di più esprime parere contrario su tutte le proposte emendative dell'opposizione. In conclusione considera difficile raccogliere l'invito alla collaborazione se la disposizione non viene stralciata dal testo del provvedimento o se il Ministro competente non viene a fornire i nomi dei futuri commissari nelle prossime ore.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) rileva in primo luogo che la questione del superamento dei termini fissati per il commissariamento di INPS e INAIL non è secondaria dal momento che tra l'altro tale commissariamento avviene in assenza dei necessari presupposti relativi al dissesto finanziario, con l'obiettivo reale di cambiare le figure di

riferimento ai vertici degli istituti. Nel rilevare che si tratta di due enti fondamentali, aggiunge che il mancato commissariamento entro i termini fa venire meno il requisito di urgenza del decreto-legge, rammentando i recenti richiami del Presidente della Repubblica al rispetto dei criteri di omogeneità e urgenza dei decreti legge. In conclusione fa presente che la questione posta necessita di una risposta, chiedendo che il Ministro competente venga per rendere noto alle Commissioni riunite come intende proseguire sulla questione del commissariamento.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) fa presente che la disposizione relativa al commissariamento di INPS e INAIL costituisce un fatto grave, sottolineando come il mancato rispetto del termine dei venti giorni, determinato peraltro dalla mancanza di un accordo in materia di spartizione politica, faccia cadere i requisiti di urgenza della disposizione. Rileva come tale disposizione, oltre a provocare un danno grave, dal momento che si intende commissariare enti funzionanti, costituisce un aggiramento del sistema dello *spoils system* che dovrebbe riguardare esclusivamente figure che per il ruolo che ricoprono devono avere una relazione fiduciaria con il Governo in carica. Nel sottolineare che non è questo il caso dell'INPS e dell'INAIL, aggiunge che il Governo sta snaturando il ruolo di tali istituti, creando una situazione difficile e inedita. In secondo luogo, fa presente che l'articolo aggiuntivo Coppo 2.08 non reca una proroga di termini ma una proroga degli organi sociali delle fondazioni bancarie. Aggiunge inoltre che il criterio già discutibile del considerare ammissibili le proposte emendative recanti proroghe di termini non è stato applicato ad altre proposte emendative in ragione della diversità di materia. Ritiene quindi che il criterio dell'omogeneità venga chiamato in causa a seconda dei casi, rilevando come nella situazione specifica l'obiettivo sia piuttosto quello di tutelare i propri interessi sfruttando gli organi sociali delle fondazioni bancarie, che pure rivestono un interesse collettivo. In conclusione, nell'invitare la maggioranza a riflettere sulla questione, chiede chiari-

menti alle presidenze con riguardo all'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Coppo 2.08 e al Governo con riguardo alla richiesta di accantonamento.

Filiberto ZARATTI (AVS), con riguardo al metodo di lavoro, ritiene bizzarro che un decreto-legge, e dunque un provvedimento adottato dal Governo, sia emendabile soltanto dalla maggioranza mentre logica vorrebbe che il testo licenziato dal Consiglio dei ministri fosse già comprensivo delle esigenze di quella parte politica. Ritiene quindi che si tratti di un metodo sbagliato, che ha privato le opposizioni della possibilità di discutere e di emendare il testo a causa del giudizio *tranchant* dei relatori, cui si è aggiunta la richiesta di accantonamento del Governo, nel difendere le proprie proposte emendative e bocciare quelle dell'opposizione. A suo parere su tali basi la maggioranza dovrebbe evitare di chiedere all'opposizione collaborazione fattiva nell'affrontare i problemi del Paese, rammentando le battaglie dei colleghi di Fratelli d'Italia in favore di un diverso metodo di lavoro nel lungo periodo in cui sono stati all'opposizione. Nel ritenere che non sia un buon metodo quello di impedire ogni discussione, si appella ai presidenti, ai relatori e ai capigruppo di maggioranza.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ribadisce che l'articolo aggiuntivo Coppo 2.08 è relativo non a una proroga di termini ma alla proroga degli organi sociali delle fondazioni bancarie, aggiungendo che tale proposta emendativa non è in alcun modo afferente al contenuto del provvedimento in esame. Preannuncia quindi al presidente l'intenzione di fargli pervenire entro breve tempo l'elenco di tutte le proposte emendative che sono state dichiarate inammissibili in quanto, pur recando proroga di termini, non presentavano attinenza di materia con il contenuto del provvedimento. Pertanto, nel ribadire di non comprendere le ragioni dell'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo in questione, fa presente che l'opposizione si è attenuta al criterio enunciato dalla presidenza benché ciò ledesse la propria capacità emendativa. Nel sottolineare

oltretutto che l'articolo aggiuntivo Coppo 2.08 giustifica l'intervento con il richiamo a un'emergenza pandemica ormai conclusa, ritiene che si tratti di un atto gravissimo nel metodo e nella sostanza.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel manifestare il proprio rispetto per il lavoro dei Presidenti, chiede comunque loro di rivedere la valutazione di ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Coppo 2.08, anche al fine di evitare che si inneschi una polemica simile a quella già sperimentata nelle scorse settimane. Ribadisce che l'articolo aggiuntivo in questione non attiene alle materie oggetto del decreto-legge in esame e oltretutto, per come è formulato, non reca una proroga di termini. Aggiunge che i componenti dell'attuale maggioranza, dopo aver dichiarato per mesi che l'emergenza pandemica è terminata, utilizzano ora proprio questo motivo per non rinnovare gli organi delle fondazioni bancarie. In conclusione invita i Presidenti a rivedere l'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Coppo 2.08, preannunciando che in caso contrario l'opposizione farà ricorso a tutti gli strumenti consentiti dal Regolamento della Camera.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, assicura al collega Fornaro, anche a nome del presidente Pagano, di non avere alcuna difficoltà a effettuare un ulteriore supplemento di istruttoria sull'articolo aggiuntivo Coppo 2.08.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, accogliendo la richiesta pervenuta per le vie brevi, avverte che i lavori proseguiranno nella seduta che sarà convocata per le 14.30.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 giugno 2023. — Presidenza del presidente della V Commissione, Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'economia e le fi-

nanze, Federico FRENI, e il viceministro della giustizia, Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

C. 1151 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che sono state ritirate le seguenti proposte emendative: Tosi 1.23, Coppo 2.08, Cannizzaro 3.6 e 3.12, Patriarca 3.14, gli identici Alessandro Colucci 3.32 e Paolo Emilio Russo 3.43, Deidda 3.34, Lucaselli 3.38, Pella 3.39, Comaroli 3.016, Trancassini 3.031, Tenerini 4.5, Ottaviani 4.6, Comaroli 4.7, Giorgianni 4.8, Cavandoli 4.9, Paolo Emilio Russo 4.10, Giorgianni 4.36, Paolo Emilio Russo 4.47, gli identici Bordonali 4.48 e Congedo 4.50, Centemero 4.03, gli identici Tremaglia 4.08, Paolo Emilio Russo 4.09 e Lucaselli 4.010, gli identici Centemero 4.014 e Lucaselli 4.015, Cavandoli 4.017 e 4.018, Varchi 4.023, Paolo Emilio Russo 4.034, Comaroli 5.4, Cannata 5.6, gli identici Deborah Bergamini 5.01, Lucaselli 5.03 e Alessandro Colucci 5.04, Deborah Bergamini 6.2, gli identici Pella 6.9, Bordonali 6.11 e Trancassini 6.12, gli identici Deborah Bergamini 6.16 e Lucaselli 6.19, gli identici Deborah Bergamini 6.28, Alessandro Colucci 6.30, Iezzi 6.31 e Lucaselli 6.32, Pella 6.33, Cangiano 6.37, gli identici Deborah Bergamini 6.40 e Lucaselli 6.42, gli identici Bordonali 6.010, Sbardella 6.011 e Squeri 6.012, gli identici Bordonali 6.014, Sbardella 6.015 e Squeri 6.016, Paolo Emilio Russo 7.10, Giorgianni 8.05, Cattaneo 10.01, Lucaselli 10.06, Comaroli 11.2 nonché il subemendamento Mazzetti 0.12.010.24.

Comunica, altresì, che il deputato Steger ha sottoscritto l'articolo aggiuntivo Schullian 4.028.

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento Bonetti 6.5, in relazione al quale i relatori hanno chiesto l'accantonamento, limitatamente alla sua lettera *b*), esprimendo invece parere contrario sulle restanti parti.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, concorda con il parere del sottosegretario Freni sull'emendamento Bonetti 6.5.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che le Commissioni passano quindi all'esame delle proposte emendative.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) illustra l'emendamento Scotto 1.1, di cui è cofirmataria, volto a sopprimere integralmente l'articolo 1 del provvedimento in esame, che, nel prevedere il commissariamento di INPS e INAIL, si configura in sostanza come una provocazione assolutamente irricevibile, dal momento che, anziché incidere sulle funzioni dei citati enti al fine di renderne più efficace ed efficiente l'azione, le norme approvate dal Governo intervengono viceversa sull'assetto della loro *governance* al solo scopo di consentire la sostituzione degli attuali vertici amministrativi. Nel sottolineare che, peraltro, il Governo non ha ancora provveduto alla nomina dei rispettivi Commissari straordinari, nonostante il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, previsto dal medesimo articolo 1, comma 2, auspica che sull'intera questione possa compiersi una valutazione seria e approfondita, posto che le disposizioni di cui si propone ora la soppressione ostacolano di fatto il corretto funzionamento di due enti di rilevante importanza nel nostro Paese, che peraltro versano nelle condizioni di una sana gestione finanziaria.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'identico emendamento 1.2 a sua prima firma, anch'esso volto a sopprimere integralmente l'articolo 1 del decreto-legge in esame, evidenziando in primo luogo come la collocazione di una riforma dell'ordina-

mento degli enti previdenziali pubblici nell'ambito di un provvedimento connotato da urgenza e necessità costituisce una totale mancanza di rispetto nei confronti del ruolo e delle prerogative esercitati dalle istituzioni parlamentari, nonché dei moniti che sono provenuti, anche di recente, dalla stessa Presidenza della Repubblica. Sottolinea che il presupposto dell'urgenza sembra del tutto assente anche alla luce del fatto che le previste figure dei commissari straordinari non sono state ancora individuate dal Governo, evidentemente alle prese con posizioni divergenti al proprio interno. Nel sottolineare come il commissariamento di INPS e INAIL, enti incaricati della gestione di ingenti risorse finanziarie, pregiudica inevitabilmente il loro corretto funzionamento, biasima altresì la scelta di rimuovere anche le figure dei rispettivi direttori generali, che tradizionalmente risultavano invece escluse dal meccanismo dello *spoils system*. Denuncia come a suo avviso le disposizioni di cui all'articolo 1 siano state adottate dal Governo nell'interesse particolare delle forze di maggioranza parlamentare, e non certo in quello generale del Paese.

Alfonso COLUCCI (M5S) ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 1, al pari di quelle recate dal successivo articolo 2 in materia di conferimento di incarichi nelle fondazioni lirico-sinfoniche, si configurano manifestamente alla stregua di norme *contra personam* più che *ad personam*, tenuto conto che dietro l'espedito tecnico di una revisione della *governance* di INPS e INAIL si cela in realtà la volontà, nemmeno troppo dissimulata, del Governo di procedere a un azzeramento degli attuali vertici dei citati enti. Reputa tale circostanza ancor più censurabile alla luce del fatto che, da un lato, non ricorrono a suo giudizio i presupposti richiesti dall'ordinamento vigente per procedere ad un commissariamento degli enti stessi, dall'altro, l'INPS ha significativamente rilanciato, sotto la presidenza di Pasquale Tridico, la propria azione, facendo registrare un deciso incremento della produttività e degli investimenti, un rafforzamento delle dotazioni di personale, un utile netto di circa 2 miliardi di euro,

nonché un valore di prestazioni erogate in denaro nel corso della pandemia pari a circa 60 miliardi di euro.

Filiberto ZARATTI (AVS), premesso che le figure apicali di INPS e INAIL, a suo avviso, debbono essere scelte tra persone di comprovata competenza e professionalità, nonché di indiscussa moralità e indipendenza, ritiene che il commissariamento dei predetti enti non possa comunque prescindere dal rispetto delle norme di carattere generale previste dall'ordinamento vigente in merito all'eventuale rimozione dei loro vertici, che richiedono specifiche procedure, anche di natura conoscitiva ed informativa, volte a verificare possibili inefficienze o inadeguatezze nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Contesta il fatto che, così operando, il Governo introduce invece un elemento di eccessiva discrezionalità, a suo avviso incompatibile con l'ordinamento giuridico e come tale suscettibile di ricorso in sede sia di giustizia civile che di vaglio di legittimità costituzionale. Invita, pertanto, il Governo stesso a voler considerare la soppressione delle citate disposizioni introdotte dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Scotto 1.1, di cui è cofirmatario, ritiene che le disposizioni recate dall'articolo 1 rivelano la scelta del Governo di utilizzare lo strumento del decreto-legge, caratterizzato da circostanze di straordinaria necessità urgenza, al solo scopo di attuare un vero e proprio *spoils system* dei vertici di INPS e INAIL, che dovrebbe invece essere oggetto di un procedimento di natura prettamente amministrativa. Ritiene che in tal modo si stia introducendo un vero e proprio *vulnus*, una barbarie giuridica che reca pregiudizio alla dignità delle istituzioni del nostro Paese. In altri termini, ritiene che il decreto-legge interviene solo apparentemente sulla *governance* dei due citati enti per giustificare in realtà un formalismo retorico da utilizzare come leva per procedere a una sostituzione delle figure apicali dei predetti enti. Osserva che, in questo modo, si costituisce un

precedente assai pericoloso che, a seconda del variare nel corso del tempo delle maggioranze parlamentari, potrà essere liberamente riutilizzato ora dagli uni ora dagli altri. Evidenzia, altresì, che il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per la nomina dei commissari straordinari di INPS e INAIL risulta già scaduto, lasciando così i rispettivi vertici nell'impossibilità di procedere ad atti che non siano quelli di ordinaria amministrazione, circostanza tanto più deplorabile nel caso dell'INPS, che gestisce ingenti risorse finanziarie per l'erogazione di una pluralità di prestazioni in denaro di fondamentale importanza per l'equilibrio dell'intero Paese. Tutto ciò considerato, confida in un moto di respiscenza da parte del Governo e della sua maggioranza parlamentare, invitando entrambi a prendere seriamente in considerazione l'opportunità di sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 1 del presente provvedimento.

Marco GRIMALDI (AVS) evidenzia come l'alzata di scudi dell'opposizione su queste disposizioni non abbia a che vedere con la difesa delle due persone che sino ad oggi hanno servito lo Stato al vertice di INPS e INAIL, o con la difesa di quanto hanno fatto negli scorsi anni nell'esercizio del loro mandato. Ciò che l'opposizione stigmatizza è infatti un atto di aggressività politica che danneggia la credibilità delle istituzioni. Fa presente, infatti, che reputa opportuno il commissariamento degli enti pubblici qualora versino in stato di malaffare, corruzione, dissesto finanziario oppure quando interviene un vero cambio di *governance*. Ritiene tuttavia che nessuna di queste ipotesi ricorra nel caso di specie visto che l'eliminazione della figura del vicepresidente non può certo equivalere a un cambio di *governance*. Qualifica dunque questo intervento come un mero *escamotage*, un'aberrazione dal punto di vista istituzionale tale da impedire qualunque interlocuzione leale sulla gestione degli enti pubblici tra maggioranza e opposizioni. Afferma che sarebbe stato più corretto introdurre una disposizione per prevedere la decadenza di tutti i vertici degli enti all'indomani delle elezioni, piuttosto che introdurre surretti-

ziamente questo commissariamento che mina la credibilità delle istituzioni e rende ricattabili tutti i vertici degli altri enti pubblici, ad oggi non rientranti nell'ambito delle disposizioni in esame, ma che potrebbero cessare anticipatamente dal mandato per una minima modifica della *governance*. Invita, pertanto, il Governo e la maggioranza ad accantonare questi emendamenti per non creare un precedente pericoloso.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) stigmatizza come questa minima modifica della *governance* serva soltanto per avere un pretesto per cambiare i vertici non graditi di INPS e INAIL, che sarebbero comunque scaduti in tempi ragionevoli. Fa presente come si intervenga su enti nevralgici per il funzionamento del Paese, sostituendone i vertici senza peraltro essere neanche in grado di nominare i commissari straordinari. Rileva, poi, che sarà sicuramente necessario altro tempo per nominare i nuovi presidenti perché non sembra che vi sia accordo tra i partiti della maggioranza, senza tener conto del fatto che tutto questo tempo perso va a scapito del funzionamento degli enti stessi. Da ultimo rileva come, a suo avviso, la scelta di eliminare la figura del vicepresidente dell'ente, o quella di intervenire sul direttore generale, siano state fatte alla ricerca di un mero espediente per giustificare il cambio ai vertici e siano state comunque frettolose perché si interviene su profili estremamente rilevanti per il funzionamento degli enti.

Carmela AURIEMMA (M5S) rileva come con queste disposizioni il Governo intervenga in modo scellerato su INPS e INAIL. Ricorda, infatti, che a seguito degli interventi del Governo e della maggioranza, ad agosto circa 600.000 persone perderanno il diritto a percepire il reddito di cittadinanza e sarà dunque necessario avviare interventi per la loro formazione ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro. Critica fortemente la scelta del Governo di rimuovere i vertici degli enti, evidenziando, peraltro, come in particolare l'INPS, sotto la guida di Tridico, abbia lavorato benissimo, raggiungendo 7 miliardi di utili ed erogando pre-

stazioni per un valore di circa 60 miliardi durante la pandemia. Sottolinea dunque come questo intervento del Governo dimostri come nel nostro Paese non ci sia spazio per la meritocrazia.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) ricorda come ancora non siano stati dati i chiarimenti richiesti, in mattinata, dall'onorevole Dell'Olio circa la tempistica della nomina dei commissari straordinari. Rammenta infatti che ancora nella giornata di ieri si sono tenute le riunioni dei Consigli di amministrazione di INPS e INAIL, i cui vertici avrebbero dovuto essere sostituiti dai commissari straordinari entro la fine di maggio. Riporta, poi, notizie di stampa in base alle quali nella giornata odierna dovrebbe essere emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina dei Commissari straordinari e chiede in merito notizie al rappresentante del Governo. Ritiene che la situazione attuale sia paragonabile a quella nella quale un allenatore di calcio fa uscire dal campo due fondamentali giocatori ma poi si mette a discutere con il viceallenatore, il presidente, l'arbitro e anche il raccattapalle su chi debba sostituirli, lasciando nel frattempo la squadra con due giocatori in meno. Richiama il Governo al rispetto delle opposizioni invitandolo a fornire chiarimenti sulla tempistica del cambio ai vertici dei due importanti istituti.

Le Commissioni riunite respingono gli identici emendamenti Scotto 1.1 e Dell'Olio 1.2.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede la verifica del voto.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, procede ad effettuare la verifica della votazione alla presenza dei deputati segretari delle Commissioni.

Le Commissioni, ripetendo la votazione, respingono gli identici emendamenti Scotto 1.1 e Dell'Olio 1.2.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) interviene sull'emendamento a sua prima firma 1.4, volto a ripristinare la figura del vicepresidente degli enti, sottolineandone l'importanza per il buon funzionamento degli istituti.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'identico emendamento Mari 1.3, stigmatizzando la scelta del Governo di sopprimere la figura del vicepresidente che ritiene assolve a funzioni di garanzia di buon funzionamento degli enti.

Marco GRIMALDI (AVS), nel riportare dettagliatamente tutte le ipotesi nelle quali il vicepresidente è chiamato a sostituire il Presidente, ne sottolinea la rilevanza del ruolo e l'importanza. Segnala come la scelta del Governo di sopprimere questa figura non sia certamente legata al fatto che attualmente il vicepresidente dell'INPS è Luisa Gnechi, già deputata del Partito democratico, ma sia un mero pretesto, un artificio, per poter affermare di essere intervenuti sulla *governance* di questi enti e per poter conseguentemente sostituirne i vertici, che soprattutto nel caso di Tridico, sono puniti per la buona gestione degli scorsi anni. Invita il Governo a non ricorrere all'espediente di eliminare i vicepresidenti solo per dare copertura giuridica a una manovra che a suo avviso è tutta politica, anche tenuto conto che a distanza di un mese non sono stati ancora individuati i commissari straordinari.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Scotto 1.4 evidenziando come la figura del vicepresidente sia essenziale e non rappresenti un orpello né un costo. Ricorda come l'INPS rappresenti un'istituzione fondamentale per la vita degli italiani e come il suo buon funzionamento sia essenziale, stigmatizzando gli interventi del Governo che, con la stessa logica con la quale ha rimosso il potere di controllo alla Corte dei conti, va oltre lo *spoils system* e prevede un commissariamento in assenza dei necessari presupposti. Ritiene che questo sia un prece-

dente molto grave che minaccia anche tutti gli altri vertici degli enti pubblici.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel ribadire la contrarietà del Partito democratico alle disposizioni relative all'eliminazione della figura del vicepresidente nonché relative al commissariamento di INPS e INAIL, sottolinea l'importanza della figura del vicepresidente degli istituti, che garantisce la continuità dell'azione della pubblica amministrazione in due enti fondamentali.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Mari 1.3 e Scotto 1.4.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sono state presentate proposte emendative dei relatori.

Nazario PAGANO (FI-PPE), *presidente*, in risposta al deputato Marattin, avverte che sarà sua premura comunicare alle Commissioni l'avvenuto deposito delle proposte emendative presentate da parte dei relatori non appena esse saranno disponibili.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) fa presente che l'emendamento 1.5, di cui è primo firmatario, è volto a sopprimere la disposizione secondo la quale i direttori generali dell'INPS e dell'INAIL sono nominati direttamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anziché, come avveniva in precedenza, mediante un decreto del Presidente della Repubblica promosso dal medesimo Ministro, che assicurava maggiore imparzialità nella scelta del vertice degli enti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dell'Olio 1.5.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) evidenzia che l'emendamento Scotto 1.8, di cui è firmataria, è volto a ripristinare la procedura di nomina dei direttori generali dell'INPS e dell'INAIL vigente prima dell'entrata in vigore del decreto in esame. In particolare, precisa che la precedente procedura prevedeva la nomina con decreto

del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e su proposta del consiglio di amministrazione, in modo da evitare la scelta da parte del solo Ministro del lavoro.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Scotto 1.8, di cui è anch'essa firmataria, sottolinea l'importanza di ripristinare la precedente procedura di nomina del direttore generale dei due enti previdenziali e di precisarne le funzioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Scotto. 1.8.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Mari 1.9, di cui è firmatario, afferma anzitutto che la procedura di nomina mediante decreto del Presidente della Repubblica garantisce la separazione tra l'organo di vertice amministrativo e l'autorità politica. Quindi, dal momento che non sussistevano ragioni di conflittualità nell'amministrazione dei due enti che giustificassero modifiche organizzative, auspica che il Governo non proceda ad ulteriori commissariamenti di enti pubblici al solo scopo di sostituirne i vertici.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mari 1.9.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.10, nell'affermare che si è diffusa la notizia che i commissari straordinari di INPS e INAIL saranno nominati dal Governo nelle prossime ventiquattro ore, auspica che la procedura seguita in questi due casi non costituisca un precedente deleterio anche per sostituire soggetti che ricoprono altri incarichi non ancora venuti a scadenza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 1.10.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.11, di cui è primo firmatario, nel rilevare come il relatore e il Governo abbiano espresso parere contrario pressoché su tutte le proposte emendative

presentate dal Movimento 5 Stelle, afferma di non comprendere in particolare le ragioni della contrarietà alla proposta emendativa in esame, con la quale si intende aggiungere tra i requisiti richiesti per la figura del direttore generale anche una specifica esperienza gestionale nel settore. Nel sottolineare che si tratta di una proposta emendativa con la quale si intende dare un contributo migliorativo al testo, rileva che appare opportuno introdurre il requisito dell'esperienza gestionale nel settore previdenziale, peraltro già prevista dalla normativa previgente per il presidente dell'INPS e per i componenti del consiglio di amministrazione, poiché al direttore generale è affidata la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 1.11.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel far presente che l'emendamento 1.12, di cui è primo firmatario, è volto ad aggiungere la precisazione che i risultati e gli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione, in base ai quali è valutata la responsabilità del direttore generale, sono definiti nel rispetto di quelli già fissati nell'ambito della programmazione generale dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, chiede al rappresentante del Governo di spiegare i motivi del parere contrario espresso sulla proposta emendativa.

Il Sottosegretario Federico FRENI afferma che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espresso parere contrario sull'emendamento Dell'Olio 1.12 perché in contrasto con la finalità precipua della norma.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), in replica al sottosegretario Freni, ribadisce che la proposta emendativa esplicita il riferimento alla normativa riguardante la programmazione degli enti previdenziali che, soprattutto nell'INPS, è affidata al Consi-

glio di indirizzo e vigilanza, alla quale anche il direttore generale deve attenersi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dell'Olio 1.12.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) evidenzia che l'emendamento Scotto 1.13, di cui è firmataria, riconduce le funzioni del direttore generale alla coerenza con i programmi, le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici pluriennali dell'ente definiti dal Consiglio di indirizzo e di vigilanza, che svolge un ruolo diverso rispetto al consiglio di amministrazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Scotto 1.13.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) sottolinea che l'emendamento Scotto 1.14, di cui è firmataria, differenzia la durata della carica del direttore generale, che viene portata a cinque anni, da quella degli altri organi, che rimane a quattro anni come previsto dal provvedimento. Aggiunge che tale differenza di durata consentirebbe di rendere la figura del direttore generale più autonoma rispetto agli orientamenti politici contingenti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Scotto 1.14.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) evidenzia che l'emendamento 1.15 a sua prima firma sopprime la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1, che stabilisce in quattro anni la durata di tutti gli organi dell'ente, compreso il direttore generale, consentendone il rinnovo per una sola volta, anche non consecutiva.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dell'Olio 1.15.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) invita i relatori e il Governo a un approfondimento d'istruttoria con riferimento all'emendamento 1.16, di cui è primo firmatario, che prevede la decorrenza della durata degli organi degli enti previdenziali dalla data di

nomina, anziché dalla data di insediamento. Ritiene infatti che l'emendamento in esame, qualora approvato, non avrebbe alcun impatto dirompente sul provvedimento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dell'Olio 1.16.

Marco GRIMALDI (AVS) rileva come gli identici emendamenti Mari 1.17 e Scotto 1.18 rappresentino, a suo avviso, le proposte emendative più importanti, prefiggendosi l'obiettivo di abolire i previsti commissari straordinari dell'INPS e dell'INAIL e di garantire che l'eventuale riforma della *governance* di tali istituti avvenga alla scadenza naturale del mandato. Precisa che tali proposte emendative non comportano nuovi oneri per lo Stato, né modificano il disegno della maggioranza e del Governo, a patto che tale disegno sia effettivamente quello di modificare la *governance* dei due istituti, avendo ravvisato la presenza nell'attuale assetto di elementi di impedimento alla corretta gestione. Ciò premesso, segnala che tali proposte emendative sono volte a consentire che la riforma della *governance* possa essere attuata alla scadenza naturale degli organi di gestione dei due istituti. Ritiene, dunque, che il parere contrario sugli emendamenti in questione sveli le reali intenzioni di maggioranza e Governo, che sono, a suo avviso, quelle di mettere a capo di INPS e INAIL figure a loro politicamente affini. Invita, pertanto, la maggioranza ed il Governo a valutare se il contenuto degli identici emendamenti Mari 1.17 e Scotto 1.18, di cui chiede l'accantonamento, possa costituire un possibile punto di mediazione.

Filiberto ZARATTI (AVS) fa preliminarmente presente di essere in linea generale contrario al ricorso a qualsiasi forma commissariamento, ricordando come in Italia i problemi che potrebbero essere risolti con norme e strumenti ordinari vengono invece affrontati tramite la nomina di un commissario. Nel rammentare che dal 2013 ad oggi sono stati nominati ben 127 commissari, segnala come il ricorso a tale solu-

zione espropri gli organi elettivi del diritto-dovere di governare il Paese. Considera tanto più gravi i casi in cui il ricorso al commissariamento è completamente avulso dai risultati della gestione dell'ente e determinato dal fatto che i vertici in carica non sono apparentemente allineati con le posizioni di chi sta al Governo. Nel dichiarare come un Paese serio si fonda sulle competenze e sulle capacità, soprattutto per incarichi di alta responsabilità, rilevando altresì la difficoltà di nominare i commissari di INPS e INAIL entro i termini previsti, ritiene che ciò sia dovuto al fatto che l'attuale maggioranza non dispone di figure adatte a sostituire i vertici in carica. Sottolineando come tale atteggiamento non faccia gli interessi del Paese, soprattutto in un momento economico così complicato come quello attuale, ribadisce di essere nettamente contrario al ricorso al commissariamento. In conclusione, nel concordare con le considerazioni svolte dal collega Grimaldi circa l'importanza degli identici emendamenti Mari 1.17 e Scotto 1.18, invita i componenti delle Commissioni alla loro approvazione.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), richiamando gli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto, esprime in primo luogo la preoccupazione sui ritardi accumulati dal Governo in ordine alla nomina dei commissari di INPS e INAIL, dopo un intervento attuato con una logica inaccettabile di *spoils system*. Con specifico riferimento all'INPS, ricordando che nella mattinata odierna in Assemblea si è svolta la discussione generale sulla mozione relativa alle pensioni minime, fa presente che l'istituto amministra un volume annuo di risorse pari a 300 miliardi di euro e si occupa delle pensioni di ben 17 milioni di persone. Nel ritenere che un istituto così importante non possa vivere una situazione incerta e altalenante come quella attuale, rileva inaccettabile il trattamento che è riservato a tali istituti dalla maggioranza e del Governo. Sottolineando criticamente il fatto che il Governo approvi un decreto per commissariare INPS e INAIL senza poi riuscire ad effettuare le necessarie nomine, costringendo il presidente Tridico a fare il supplente di sé

stesso, chiede alla maggioranza un'ulteriore riflessione, anche per rispetto nei confronti di tutte le persone che lavorano in quegli istituti. Nell'evidenziare, inoltre, che ricorrere allo *spoils system* su una materia tanto delicata comporta un danno economico e di credibilità per l'intero Paese, ritiene che la ragione per cui dopo quasi quaranta giorni il Governo non è riuscito a procedere alle nomine risieda nel fatto che non disponga di una classe dirigente all'altezza del ruolo. In conclusione, invita a votare in senso favorevole sugli identici emendamenti Mari 1.17 e Scotto 1.18.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) concorda con il fatto che gli emendamenti in esame sono da annoverarsi tra le proposte emendative più importanti e rappresentano la cartina al tornasole delle reali intenzioni di Governo e maggioranza. Ritiene che nel dibattito in corso non sia ancora stata esplicitata la vera ragione del commissariamento di INPS e INAIL, che non sono istituti che versano in uno stato di cattiva gestione o per i quali sia venuta meno la guida dei vertici amministrativi. Laddove si ritenesse che la vera ragione dell'intervento governativo risieda nella volontà di modificare la *governance* degli istituti, gli identici emendamenti Mari 1.17 e Scotto 1.18, qualora approvati, consentirebbero al Governo di procedere alla riforma degli istituti senza per questo modificare gli organi di vertice prima della loro scadenza naturale. Rileva inoltre che il Governo sembra, a suo avviso, incontrare alcune difficoltà nel decidere in materia di commissari, dal momento che non è stato neanche in grado di nominare il Commissario straordinario per la gestione dell'emergenza in Emilia-Romagna.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Mari 1.17 e Scotto 1.18.

Alfonso COLUCCI (M5S) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 1.19 interviene al fine di ricondurre la nomina dei commissari dell'INPS e dell'INAIL al quadro normativo in vigore a legislazione

vigente, stabilito dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, la quale, tra l'altro, stabilisce che tale nomina sia disposta con decreto del Presidente della Repubblica. Sottolinea che il citato articolo 11 stabilisce che con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica siano anche determinati i compiti del commissario nonché la dotazione di mezzi e personale dell'ufficio di cui si avvale. Pur sapendo che tale emendamento interviene in ritardo, dal momento che secondo quanto si apprende la Presidente del Consiglio starebbe per nominare i due commissari, ritiene comunque rilevante sottolineare l'incongruità giuridica della disposizione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 1.19.

Alfonso COLUCCI (M5S) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 1.20 costituisce una sorta di appendice del precedente dal momento che, pur accogliendo la disposizione del decreto per la quale la nomina dei commissari viene disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, richiede almeno che vi sia la previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Invita quindi i colleghi a votare in senso favorevole l'emendamento a sua prima firma 1.20.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 1.20.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede chiarimenti circa il parere contrario espresso sull'emendamento a sua prima firma 1.21, dal momento che esso non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, stabilendo infatti che gli emolumenti da corrispondere al commissario straordinario trovino compensazione con i risparmi che derivano dalla decadenza dei direttori generali dell'INPS e dell'INAIL. Rilevato quindi che l'emendamento in questione determinerebbe semmai risparmi di spesa, dal momento che l'operatività del commissario straordinario è prevista per soli novanta giorni mentre i risparmi derivanti dalla decadenza dei direttori generali sarebbero

permanenti ed eccederebbero l'onere connesso alla retribuzione del commissario, si domanda se la ragione del parere contrario non sia da ricercarsi nella volontà di mantenere in carica il commissario straordinario oltre i termini previsti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dell'Olio 1.21.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.22 che, nello specifico, è volto a prevedere che i novanta giorni previsti per le necessarie modifiche ai regolamenti di organizzazione e a tutti gli altri regolamenti interni degli istituti decorrano a partire dall'atto di nomina del commissario straordinario e non da quello di insediamento dello stesso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dell'Olio 1.22.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che gli identici articoli aggiuntivi Trancassini 1.017, Roggiani 1.018, Frassini 1.019, Pella 1.020 e Zaratti 1.021, a seguito della proposta di riformulazione avanzata dai relatori, verranno riferiti all'articolo 4 e pertanto messi in votazione successivamente.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), illustrando l'emendamento a sua prima firma 2.2 fa presente l'intrinseca criticità della disposizione recata dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, che fissa a settant'anni il limite di anzianità per il conferimento dell'incarico di direttore degli enti lirico-sinfonici. Rileva che si tratta di una norma *contra personam* dal momento che essa è finalizzata a rimuovere dal teatro lirico San Carlo di Napoli l'attuale sovrintendente, il quale ha compiuto settant'anni proprio lo scorso gennaio ed ha, infatti, già presentato ricorso. Aggiunge inoltre che il Governo avrebbe dimenticato il fatto che le fondazioni lirico-sinfoniche sono dal 1996 fondazioni di diritto privato e che pertanto sarebbe improprio inserire la disposizione nel Capo del provvedimento relativo alla pubblica amministrazione. Rileva inoltre

che la disposizione del Governo è limitata alle sole fondazioni lirico-sinfoniche e non anche ad altre analoghe fondazioni del medesimo settore. Pertanto, nell'invitare la maggioranza ad una ulteriore riflessione, fa presente che il suo gruppo voterà per sopprimere l'articolo 2.

Filiberto ZARATTI (AVS), richiamando le considerazioni già svolte nel corso della discussione generale, fa presente che l'articolo 2 configura una norma *contra personam*. Sottolinea, infatti, come in questo caso si voglia colpire una figura determinata, che viene rimossa non per demerito ma per far posto ad altri, senza tenere in alcun conto la sua storia, la sua credibilità ed il suo impegno. Esprime la convinzione che tali interventi non si possano e non si debbano fare in un Paese democratico, aggiungendo che aver vinto le elezioni non dà il diritto di fare ciò che si vuole indipendentemente dalle regole dell'ordinamento nazionale. Manifestando il proprio stupore per la volontà di Governo e maggioranza di risolvere i problemi in modo così grossolano, li invita ad un ripensamento nel rispetto del principio del buon andamento dell'amministrazione.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) torna a sottoporre all'attenzione dei colleghi ciò che è stato scritto nel dossier di documentazione redatto dagli uffici della Camera con specifico riguardo al comma 3 dell'articolo 2. A tale proposito, segnala che il dossier richiamando i contenuti della sentenza n. 15 del 2017 della Corte costituzionale, evidenzia che « la medesima sentenza ricorda che la Corte costituzionale ha ritenuto i meccanismi di decadenza automatica di incarichi dirigenziali compatibili con l'articolo 97 della Costituzione esclusivamente ove riferiti ad addetti ad uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo (sentenza n. 304 del 2010) o a figure apicali quali quelle contemplate dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 – e cioè incarichi di Segretario generale di ministeri, incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli

di livello equivalente – (sentenza n. 34 del 2010), nell'ambito del cd. *spoils system* ». Rileva inoltre come nel medesimo dossier si ricordi « che le fondazioni lirico-sinfoniche sono state riconosciute dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come soggetti di diritto pubblico », invitando a valutare il contenuto della disposizione di cui al comma 3 alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale. In conclusione, sollecita i colleghi a dare ascolto non tanto alle considerazioni dell'opposizione quanto piuttosto alle valutazioni degli uffici della Camera, dalle quali risulta la sostanziale incostituzionalità del comma 3 dell'articolo 2 che l'emendamento 2.3, di cui è cofirmatario, intende sopprimere.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 2.1, Bonafè 2.2, Costa 2.3 e Orrico 2.4.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra le finalità dell'emendamento Zaratti 2.5, di cui è cofirmatario, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 2, che prevede la cessazione dalla carica del sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche in ogni caso al compimento del settantesimo anno di età, in quanto si tratta chiaramente di una disposizione concepita come una misura lesiva *contra personam*, di cui non si ravvisa minimamente il carattere di urgenza e necessità.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 2.5.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) interviene sull'emendamento Zaratti 2.6, che affronta una tematica già ampiamente descritta dai colleghi Bonafè, Giachetti e Grimaldi che lo hanno preceduto, evidenziando anch'egli come il comma 3 dell'articolo 2, di cui si propone la soppressione, si caratterizza per essere una misura palesemente *contra personam*, che pone altresì un serio interrogativo più generale riferito all'indirizzo assunto dalle politiche culturali nel nostro Paese, che nel caso di specie discrimina e penalizza una personalità di riconosciuto spessore a livello internazionale, ossia il

sovrintendente del teatro San Carlo di Napoli, Stéphane Lissner.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 2.6.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Zaratti 2.7, di cui è cofirmatario, che reca il differimento dal 1° giugno 2023 al 1° giugno 2024 dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, che prevedono la cessazione anticipata dei sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano compiuto 70 anni di età alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 2.7.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Zaratti 2.8, di cui è cofirmatario, che, analogamente alla proposta emendativa da ultimo votata, differisce al 31 dicembre 2023 l'applicazione del comma 3 dell'articolo 2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 2.8.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che le Commissioni procederanno ora all'esame dell'emendamento 2.9 del Governo.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, anche a nome del relatore per la I Commissione, Urzì, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.9 del Governo.

Il Sottosegretario Federico FRENI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.9 del Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.9 del Governo (*vedi allegato 3*).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato le proposte emendative 3.036, 4.58, 4.036 e 6.48 (*vedi allegato 4*). Al riguardo, propone di fissare

il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 10 della giornata di domani.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) ritiene opportuno stabilire un termine più ampio di quello testé proposto dal presidente Nazario Pagano.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) si associa alla richiesta della deputata Bonafè, rammentando che già durante la riunione informale svoltasi oggi anche con i capigruppo di opposizione, alla presenza del sottosegretario Freni, si era ipotizzato comunque un termine maggiore per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE), concordando con le considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, ritiene ragionevole stabilire un termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 18 di domani.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), evidenziando l'opportunità di rispettare quanto più possibile la tempistica ipotizzata, sia pure informalmente, nel corso della riunione tra i capigruppo richiamata dal deputato Dell'Olio, osserva che un accettabile punto di mediazione potrebbe consistere nel fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 16 della giornata di domani.

Nazario PAGANO, *presidente*, preso atto della discussione, comunica che il termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte emendative 3.036, 4.58, 4.036 e 6.48 dei relatori è stabilito alle ore 16 della giornata di domani, venerdì 16 giugno.

Carmela AURIEMMA (M5S) illustra l'emendamento Tucci 3.1, di cui è cofirmataria, volto a prevedere che l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2023 del periodo massimo disposto dalla normativa vigente per l'applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria debba comunque essere subordinata alla previa pubblicazione di una relazione ri-

portante l'attività svolta relativamente al mandato per cui si chiede la proroga, nonché i dati relativi al debito accertato e alle indicazioni riguardanti il fabbisogno di personale, al fine di assicurare ogni doveroso controllo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Tucci 3.1, Orrico 3.2, Quartini 3.3, Scutellà 3.4 e 3.5, Orrico 3.7, Scutellà 3.8, Orrico 3.9 e Tucci 3.10.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la richiesta dei relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Cannizzaro 3.11.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Lauro 3.15.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) accetta la riformulazione dell'emendamento Calderone 3.24, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Calderone 3.24 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*) e Schifone 3.25 (*vedi allegato 3*).

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 3.30, che incrementa di 500 milioni di euro per l'anno 2023 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, al fine di consentire il sensibile recupero delle liste d'attesa per le prestazioni non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Evidenza, al riguardo, che l'approvazione di tale proposta emendativa assicurerebbe una soluzione concreta ai ritardi registrati nella effettuazione delle visite specialistiche, nonché alla carenza di capacità diagnostiche da parte del Servizio sanitario nazionale, rispetto ai tanti, vuoti proclami che in proposito si sono spesso sentiti provenire soprattutto da parte dell'attuale maggioranza di Governo, senza però che quest'ultimo si sia minimamente preoccupato di stanziare, nell'ambito dei numerosi provvedimenti sinora adottati da inizio legislatura, le occorrenti risorse finanziarie. Ram-

menta infatti che il Ministro della salute, Schillaci, nel corso di una recente interrogazione a risposta immediata, ha erroneamente sostenuto l'esistenza di risorse finanziarie aggiuntive allo scopo destinate dall'Esecutivo in carica, laddove le somme in questione riguardavano più precisamente la mera possibilità per gli enti del settore sanitario di impiegare, anche nell'anno 2023, le risorse all'uopo già stanziato dal precedente Governo Draghi ma non utilizzate al termine del passato esercizio finanziario. Avanza pertanto il sospetto che, essendo la sanità materia di prevalente competenza degli enti territoriali, la posizione sinora mostrata dal Governo celi in realtà l'intenzione di addebitare alle regioni e agli enti locali la responsabilità primaria per le difficoltà riscontrate nell'abbattimento delle liste d'attesa per l'erogazione delle prestazioni, che – come indicato nel recente « Rapporto civico sulla salute 2023 » predisposto da Cittadinanza attiva – registrano in effetti ritardi decisamente inaccettabili.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ubaldo Pagano 3.30.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la richiesta dei relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Lucaselli 3.33.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento Lacarra 3.35, evidenzia come esso sia volto a scongiurare la chiusura dei laboratori d'analisi, soprattutto di quelli collocati nei piccoli centri o nelle aree interne, lontani dai presidi sanitari. Evidenza che si tratta di una questione rispetto alla quale occorre riconoscere che le responsabilità sono di tutte le forze politiche, anche di quelle che sono state in maggioranza nella scorsa legislatura. Ricorda che la norma vigente impone ai laboratori privati il raggiungimento di una soglia minima di efficienza di 200.000 prelievi annui e che ad oggi è stato consentito di ottemperare alla norma mettendo in rete più laboratori d'analisi afferenti a piccole comunità, così da raggiungere la soglia richiesta. Una interpretazione

più restrittiva della norma richiederebbe invece, attualmente, che la soglia minima sia raggiunta da laboratori che abbiano la stessa proprietà, con la conseguenza di obbligare alla chiusura tanti piccoli laboratori, che potranno solo vendere a grandi gruppi o a fondi di investimento. Sottolinea come evidentemente l'obbligo a vendere comporterà un crollo del prezzo di vendita, determinando così una ingiustizia che distorce la natura competitiva del mercato e depaupera i territori. Evidenzia come in molte regioni questo tema sia stato posto in modo trasversale dalle diverse forze politiche e come dietro a paventate esigenze di efficientamento del sistema possano celarsi invece volontà di avvantaggiare alcuni grandi gruppi commerciali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lacarra 3.35.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la richiesta dei relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Cavandoli 3.36.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), sottolineando l'esigenza di snellire le liste d'attesa per le visite specialistiche, sulle quali tanto negativamente hanno inciso i mesi della pandemia, dichiara di sottoscrivere l'emendamento Lai 3.37, volto a prevedere che le risorse stanziati per il recupero delle liste d'attesa e non spese dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano siano riassegnate, per gli anni 2023 e 2024, agli stessi enti e nelle medesime percentuali.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) invita tutti a non dimenticare che la sanità pubblica è oggi in emergenza; ricorda come i Governi ai quali ha partecipato il Partito democratico avessero portato la spesa sanitaria ad una percentuale pari a circa il 7 per cento del PIL, sopra la media europea, e come invece con l'ultima legge di bilancio tale percentuale sia significativamente scesa. Teme che le risorse già destinate all'abbattimento delle liste d'attesa siano spostate altrove e che il disegno della maggioranza sia quello di smantellare progressivamente

la sanità pubblica per affidarsi alle mutue assicurative. Invita dunque i relatori e il Governo a rivedere il parere contrario espresso su questo emendamento.

Federico FORNARO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Lai 3.37, chiedendone l'accantonamento in considerazione del fatto che la proposta si pone un obiettivo ampiamente condivisibile.

Emma PAVANELLI (M5S), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento Lai 3.37, ricorda come la Corte dei conti abbia certificato che in alcune regioni attualmente i cittadini stiano rinunciando a curarsi, in quanto le liste d'attesa non solo sono molto lunghe, ma proprio chiuse. Evidenzia quindi l'esigenza di non destinare ad altre finalità le risorse già stanziati per il recupero delle liste d'attesa che alcune regioni, anche governate dalla destra, non sono state in grado di spendere. Invita il Governo a fare pressioni su quelle regioni affinché si attivino per garantire ai loro cittadini il diritto alle cure.

Marco GRIMALDI (AVS) dichiara di sottoscrivere a titolo personale e a nome di tutti i parlamentari del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra l'emendamento Lai 3.37. Rammenta che dalle ultime indagini ISTAT, su dieci persone che in Italia hanno bisogno di fare una visita specialistica, solo due riescono ad ottenere una prestazione nei termini individuati dai livelli essenziali delle prestazioni sanitarie; altre quattro persone aspettano oltre un anno, due rinunciano e altri due non si interessano delle lunghe liste d'attesa potendosi permettere una visita *intra moenia* o a pagamento. In merito, sottolinea il contenuto dell'emendamento Lai 3.37, che è semplicemente volto a consentire anche per il 2023 e 2024 l'impiego delle risorse già stanziati e non spese per l'abbattimento delle liste d'attesa, e invita il Governo a valutarne l'accantonamento per poter individuare un punto di intesa.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) evidenzia che, se gli emendamenti precedenti erano volti a finanziare il sistema sanitario nazionale,

con l'obiettivo di recuperare le liste d'attesa gravate dalla fase del Covid, l'emendamento Lai 3.37 è volto invece a impedire un definanziamento, a impedire che le risorse per l'abbattimento delle liste d'attesa finiscano nel fondo per la riduzione del debito pubblico, a spese dei cittadini di quelle regioni che non sono state capaci di predisporre i piani per l'abbattimento delle liste. Ritiene che ciò sarebbe immorale e invita la maggioranza piuttosto a nominare commissari *ad acta* anche in tali regioni, pur di rendere un servizio ai cittadini. Infine, sottolinea come proprio l'ultima esperienza di vita di Silvio Berlusconi ci insegni quanto la voglia di vivere possa essere fiaccata da una malattia. Invita dunque la maggioranza a dare un segnale di attenzione del Parlamento verso la salute di tutti i cittadini, cominciando dall'accantonamento di questo emendamento per valutarne una riformulazione in vista dell'esame di lunedì.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, conferma il parere contrario sull'emendamento Lai 3.37.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lai 3.37.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la richiesta dei relatori, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Ubaldo Pagano 3.02, Furfaro 3.03 e Sportiello 3.04, nonché degli identici articoli aggiuntivi Barzotti 3.026 e Vietri 3.027 e degli articoli aggiuntivi Panizzut 3.028 e Roggiani 3.029.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento 4.1, del quale è primo firmatario, volto a sopprimere l'articolo 4 del decreto-legge. Evidenzia come la disposizione del decreto-legge, che dispone la proroga di termini in materia fiscale, introduca un ulteriore condono fiscale mascherato, che fa seguito a quelli già previsti dalla legge di bilancio 2023 e dal cosiddetto « decreto-legge bollette ». Sottolinea come ciò offenda i contribuenti onesti e rappresenti un'escrabile manifestazione di impotenza dello

Stato. Stigmatizza infine come al contribuente non in regola si offra la scelta tra restare inadempiente o avvalersi della facoltà di estinguere la posizione debitoria mediante un pagamento agevolato, con una legislazione dal carattere premiale che crea l'effetto sistemico dell'aumento dell'evasione fiscale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Grimaldi 4.1.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) sottolinea che l'emendamento 4.2, a sua firma, è volto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 4, allo scopo di porre fine al costume del Governo di prorogare le misure di condono fiscale, contenute nella legge di bilancio per il 2023, che garantiscono l'impunità agli evasori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Guerra 4.2.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la richiesta dei relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Varchi 4.12.

Le Commissioni approvano l'emendamento Lucaselli 4.15 (*vedi allegato 3*).

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice per la V Commissione*, anche a nome del relatore Urzì, esprime parere favorevole sull'emendamento Ottaviani 4.17 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori sull'emendamento Ottaviani 4.17.

Nazario PAGANO, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire la valutazione dell'emendamento Ottaviani 4.17 nel testo riformulato.

La seduta, sospesa alle 17.45, riprende alle 17.55.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede se i relatori possono spiegare il contenuto del-

l'emendamento Ottaviani 4.17 nel testo riformulato.

Il Sottosegretario Federico FRENI, in risposta al deputato Grimaldi, nel ricordare che il Fondo indennizzi risparmiatori (FIR) è stato in parte liquidato e in parte è ancora capiente, evidenzia che l'emendamento Ottaviani 4.17 nel testo riformulato prevede l'incremento al 40 per cento della misura dell'indennizzo, stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge n. 145 del 2018, e la possibilità, in caso di variazione del codice IBAN già fornito, di comunicare il nuovo codice IBAN entro il termine del 31 luglio 2023, ai fini dell'accredito dell'indennizzo medesimo.

Per consentire, inoltre, l'attuazione di tali procedure, la proposta emendativa in esame dispone che la Commissione tecnica, di cui all'articolo 1, comma 63, della legge n. 234 del 1945, sia prorogata al 31 ottobre 2023, prevedendo anche la copertura finanziaria degli oneri che ne derivano.

Nazario PAGANO, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformula-

zione dell'emendamento Ottaviani 4.17 presentata dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ottaviani 4.17 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Ylenja LUCASELLI (FDI) ricorda che, secondo un'intesa intercorsa tra i gruppi, era stato stabilito che, una volta presentate le proposte emendative dei relatori, l'esame del provvedimento sarebbe stato sospeso alle ore 18 per essere ripreso lunedì 19 giugno.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede se i relatori presenteranno ulteriori proposte emendative, oltre quelle depositate nella seduta odierna.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che allo stato non risulta alcuna volontà dei relatori di presentare ulteriori proposte emendative.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento a lunedì 19 giugno.

La seduta termina alle 18.

ALLEGATO 1

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
C. 1151 Governo.

**PROPOSTE EMENDATIVE 2.9, 6.47, 7.027 e 12.010 DEL GOVERNO E
RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 2.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 7, comma 7-septies, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « n. 39 del 25 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 223 del 25 maggio 2022 ».

2.9. Governo.

ART. 6.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al fine di garantire il rispetto dei termini per l'attuazione della misura PNRR M1C1-128, dopo il comma 22 dell'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 è inserito il seguente:

« *22-bis.* Al fine di garantire la piena inclusione dei soggetti in divario digitale, fino al 30 novembre 2023, il gestore della piattaforma invia al destinatario sprovvisto di domicilio digitale, che non abbia già perfezionato la notifica tramite accesso alla piattaforma ai sensi del comma 9 lettera b), punto 3), unitamente all'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo, una copia analogica dell'atto. Conseguentemente, i contratti di appalto stipulati dal gestore della piattaforma sono integrati con tutti gli scaglioni di peso previsti dal tariffario del Servizio Postale Universale. Ai maggiori

oneri di stampa, imbustamento, recapito pari a 979.050 euro per l'anno 2023 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 403 della legge 27 dicembre 2019 n. 160. Per i medesimi fini di cui al primo periodo, il gestore della piattaforma può individuare tramite avviso pubblico i soggetti autorizzati a fornire il servizio di cui al comma 20, alle medesime condizioni previste dai decreti di cui ai commi 14 e 15, curandone la progressiva integrazione sulla base della capillarità dei punti di prossimità del fornitore sul territorio, ed eroga, nelle more che sia dato avvio ai contratti con tali fornitori, i servizi necessari a consentire l'accesso universale alla piattaforma, con diritto di ripetere i relativi costi sui destinatari delle notifiche. ».

6.47. Governo.

ART. 7.

All'articolo aggiuntivo 7.027 del Governo, sopprimere il comma 3.

0.7.027.1. Manzi, Orfini, Zingaretti, Beruto.

All'articolo aggiuntivo 7.027 del Governo, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'anno accademico 2023/2024, in relazione all'incremento dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 febbraio 2023, n. 76, il mantenimento del rapporto docenti-

studenti è temporaneamente derogato dalle norme in essere qualora, per raggiungerlo, in particolare nelle università del Mezzogiorno, non sia garantito il corretto avvio dei corsi di laurea in medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, del corso di laurea di scienze infermieristiche o delle professioni sanitarie e i corsi triennali della stessa area.

0.7.027.2. Lai.

(Irricevibile)

All'articolo aggiuntivo 7.027 del Governo, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il secondo periodo del comma 6 del medesimo articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010 è soppresso. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

0.7.027.3. Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Irricevibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Termini in materia di università)

1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è istituita la tornata 2023-2025 dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

2. In deroga all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Commissioni nazionali nominate per la tornata 2023-2025 dell'Abilitazione Scientifica Nazionale hanno durata di diciotto mesi. Il procedimento di formazione delle Commissioni è avviato entro il 31 luglio 2023. I lavori riferiti al terzo e ultimo quadrimestre della tornata 2023-2025 si concludono entro il 30 aprile 2025.

3. Ai componenti delle Commissioni di cui al comma 2 non si applica il divieto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera l), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'ultimo periodo è soppresso.

7.027. Governo.

ART. 12.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 1, sopprimere le parole: , adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e.

0.12.010.1. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 1, aggiungere in fine le parole: , previa valutazione di congruità delle scritture contabili da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

0.12.010.2. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 1, aggiungere in fine le parole: , previa relazione al Parlamento, da parte del Presidente di regione, su ogni elemento utile per la valutazione della congruità delle informazioni contabili impiegate per l'elaborazione del bilancio d'esercizio.

0.12.010.3. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 1, aggiungere in fine le parole: , previo giudizio di parificazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

0.12.010.4. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, sopprimere il comma 2.

0.12.010.5. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495,.

Conseguentemente al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: private accreditate fino alla fine del comma con le seguenti: pubbliche per ridurre le liste di attesa attraverso incarichi di lavoro a tempo determinato.

0.12.010.6. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495 con le seguenti: purché siano soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495.

0.12.010.7. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata a quanto previsto ai successivi commi 2-bis e 2-ter.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto-legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 definiscono i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di cui agli articoli 8-ter, 8-quarter e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2-ter. L'Intesa di cui al comma 2-bis definisce:

a) criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con

l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

l'elenco dei soggetti autorizzati;

gli esiti delle attività ispettive;

b) un piano di controlli ove siano indicati:

il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;

i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

c) modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

d) linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extra-regionali e della mobilità passiva.

e) requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente sull'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

0.12.010.8. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata all'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, nonché di un rigoroso sistema sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.

0.12.010.10. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata alla verifica da parte della Regione o provincia autonoma sul rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni e sul possesso di tutti i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi.

0.12.010.11. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, sopprimere il comma 3.

0.12.010.12. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nei nove esercizi successivi con le seguenti: negli esercizi successivi e in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale.

0.12.010.13. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nei nove esercizi successivi con le seguenti: nei tre esercizi successivi.

0.12.010.14. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: a decorrere dal 2023, aggiungere le seguenti: previo parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla congruità del ripiano e sul rispetto dei principi contabili.

0.12.010.15. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: del collegio dei revisori aggiungere le seguenti: nonché della

sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

0.12.010.16. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Il ripiano del disavanzo di cui al presente comma è subordinato alla riduzione del 50 per cento dell'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale, nonché negli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale.

0.12.010.17. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Il periodo di astensione obbligatoria o facoltativa, fuori dal rapporto di lavoro, è accreditato, a domanda, della lavoratrice o del lavoratore all'istituto previdenziale di appartenenza. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro di cui al comma 2 deve intendersi assolta in qualsiasi gestione si verifichi »;

b) al capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380, le parole: « sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda » sono soppresse.

0.12.010.18. Ubaldo Pagano.

(Irricevibile)

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per l'anno 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, per le Regioni che presentano un disavanzo al quarto trimestre riconducibile essenzialmente alle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome per la gestione dell'emergenza COVID-19, per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, nonché per le maggiori spese sostenute causa la particolare congiuntura economica nazionale e internazionale.

3-ter: Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario le Regioni devono predisporre un Piano Operativo di efficientamento del Servizio sanitario regionale attraverso specifica sottoscrizione di un accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione interessata, della durata massima di 10 anni.

3-quater. Il disavanzo presentato per l'anno 2023 dalle singole regioni, deve essere imputato ad apposita voce del Patrimonio netto quali perdite portate a nuovo ed essere ripiantato dalle Regioni e Province autonome nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.

0.12.010.19. Furfaro.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Re-

gioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 100 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è ripartito in sede di auto-coordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 50 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 50 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0.12.010.20. Comaroli.

(Irricevibile)

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di assicurare al Comune di Lampedusa e Linosa il necessario supporto finanziario per sostenere gli oneri connessi all'attività di raccolta dei rifiuti, in relazione al particolare incremento dei flussi migratori che si sono registrati sull'isola, al medesimo Comune è riconosciuto, per l'anno 2023, un contributo pari a 452.000 euro. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

0.12.010.21. Carrà, Sudano.

(Irricevibile)

All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, premettere al comma 1 il seguente:

01. All'articolo 106, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « L'importo della garanzia è ridotta del 30 per cento nel caso di imprese in possesso di

certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. ».

0.12.010.22. Bonetti, Carfagna, Marattin.

All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, comma 1, sostituire le parole: sono sostituiti dal seguente: con le seguenti: sono sostituiti dai seguenti: « Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché alla pubblicazione, anche su base volontaria, di informazioni non finanziarie o di sostenibilità secondo i principi di cui alla Direttiva UE 2022/2464 come recepiti nell'ordinamento italiano ».

0.12.010.23. Del Barba, Giachetti, Marattin.

(Irricevibile)

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-ter, comma 1, alle parole: Al fine di promuovere la parità di genere premettere le seguenti: Limitatamente agli appalti di servizi e forniture,.

0.12.010.24. Mazzetti, Pella.

All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per perseguire le finalità di incremento occupazionale relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, nonché per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, ai criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al presente articolo si applicano le misure di cui ai commi da 4 a 9, dell'articolo 47, del decreto-legge 31 mag-

gio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

0.12.010.25. Baldino, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Negli appalti di lavori, l'obbligo di assicurare la predetta quota all'occupazione femminile si applica soltanto nel caso di assunzioni di personale non soggetto all'obbligo di iscrizione in Cassa Edile ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, e dell'articolo 119, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».

0.12.010.26. Mazzetti, Pella, Paolo Emilio Russo.

(Irricevibile)

All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, primo periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 338, la parola: « privati » è soppressa.

0.12.010.27. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Alla legge 14 novembre 2000, n. 338, articolo 1-bis, comma 5, le parole: « la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « che il 75 per cento della superficie fuori terra

degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo è destinata ».

0.12.010.28. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In caso di riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta o di mutamento della destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario è tenuto alla restituzione delle somme assegnate ai sensi del comma 3 e decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11. ».

0.12.010.29. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Alla legge 14 novembre 2000, n. 338, articolo 1-bis, comma 7, alinea, dopo le parole: « università italiane » aggiungere le seguenti: « , il Consiglio Nazionale degli Studenti ».

0.12.010.30. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Alla legge 14 novembre 2000, n. 338, articolo 1-bis, comma 7, lettera d),

la parola: « 15 » è sostituita dalla seguente: « 25 ».

0.12.010.31. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Alla legge 14 novembre 2000, n. 338, articolo 1-bis, comma 7, lettera e), la parola: « nove » è sostituita con la seguente: « quindici ».

0.12.010.32. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati in percentuale non inferiore al 30 per cento del totale agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio. La restante parte può essere assegnata sulla base delle graduatorie di merito. Le proposte con la maggior percentuale di posti letto destinati al diritto allo studio hanno la priorità nei finanziamenti. Altro criterio premiale è rappresentato dalla destinazione di posti letto a canoni compatibili con il canone concordato stabilito dagli accordi locali. ».

0.12.010.33. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

« 12-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca garantisce un monitoraggio costante sulla realizzazione delle residenze finanziate, tramite anche l'inclusione nella relazione annuale al Parlamento redatta dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari. Nella relazione si evidenzia il numero di posti letto assegnati sulla base di graduatorie del diritto allo studio e quelle assegnate sulla base di graduatorie di merito. Il Ministero, inoltre, provvederà a rendere pubblici i dati e ad aggiornarli costantemente. ».

0.12.010.34. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

« 12-bis. Nelle more del perseguimento e dell'attuazione delle finalità previste dalla Riforma di cui al comma 1, allo scopo di porre con urgenza rimedio alle carenze dell'*housing* universitario, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 destinati a sostenere, per gli stessi anni, fermi restando gli altri requisiti di cui al predetto comma, le spese degli studenti fuori sede appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse di cui al precedente periodo, che tengano conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni. All'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190. ».

b) il comma 13 è abrogato.

0.12.010.35. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Irricevibile)

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « non superiore a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 30.000 euro » e le parole: « una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021 » con le seguenti: « una dotazione di 60 milioni di euro dall'anno 2023 ».

2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

0.12.010.36. Manzi, Bonafè, Serracchiani, Orfini, Ascani, Ubaldo Pagano, Zingarretti, Berruto.

(Irricevibile)

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 11, comma 2, lettera a), secondo periodo, della legge 15 luglio

2022, n. 99, dopo le parole: « interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi » sono aggiunte le seguenti: « , alloggi per studenti e *campus* ».

0.12.010.37. Bonafè, Manzi.

(Irricevibile)

All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle more di una complessiva revisione della disciplina della responsabilità amministrativo-contabile e delle modalità della sua applicazione ai fini del più tempestivo controllo in ordine all'attuazione e gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), all'articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: « dell'economia nazionale » sono inserite le seguenti: « con particolare riferimento e priorità per quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (CE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 ».

0.12.010.38. Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

(Irricevibile)

All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 30

aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-ter:

all'alinea, le parole: « nei confronti » sono sostituite con le seguenti: « e garanzie a favore »;

alla lettera *a)*, dopo le parole: « i prenditori dei finanziamenti » sono aggiunte le seguenti: « e i soggetti garantiti »;

alla lettera *b)*, dopo le parole: « l'erogazione dei finanziamenti » sono inserite le seguenti: « o la concessione delle garanzie »;

b) al comma 1-*quater*, dopo le parole: « Nel caso in cui il finanziamento » sono inserite le seguenti: « o la garanzia ».

*** 0.12.010.39.** Marattin.

(Irricevibile)

*** 0.12.010.40.** Comaroli.

(Irricevibile)

All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle more dell'attuazione della riforma 1.7 del PNRR in materia di alloggi per gli studenti e al fine sopperire alla carenza di nuovi posti letto, entro 90 giorni il Governo procede a un censimento degli immobili non utilizzati di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici che possono essere riconvertibili in tempi rapidi, in accordo con gli enti territoriali, le università e gli enti del terzo settore, in residenze per studenti o in progetti di co-abitazione.

0.12.010.41. Bonetti, Richetti, Sottanelli, Carfagna.

All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. A decorrere dal 1° luglio 2023, il comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modi-

ficazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è abrogato.

0.12.010.42. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Irricevibile)

All'articolo aggiuntivo 12.010, dopo il capoverso Art. 12-ter, aggiungere il seguente:

Art. 12-ter.1.

(Disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC)

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) l'appaltatore è esonerato dal prestare le garanzie di firma che sono oggetto di controgaranzia da parte di SACE S.p.A.;

c) ferma restando, nei confronti dei subcontraenti, la responsabilità solidale degli operatori economici temporaneamente riuniti o consorziati e della società di esecuzione, le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà tra istituti di credito;

d) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori

nella misura massima del dieci per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire;

e) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori.

2. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE S.p.A. è autorizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e controgaranti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-quater del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

4. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma

1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.

0.12.010.43. Marattin.

(Irricevibile)

All'articolo aggiuntivo 12.010, dopo il capoverso Art. 12-ter, aggiungere il seguente:

Art. 12-ter.1.

(Garanzie Fondo Centrale di Garanzia per PNRR)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017,

non può superare il 10% per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

0.12.010.44. Marattin.

(Irricevibile)

Nel capo III, dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di enti territoriali)

1. In considerazione delle attività in corso ai sensi dell'articolo 16-septies, comma 2, lettere b), c), f) e g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, inerenti alle procedure di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, al monitoraggio e alla gestione del contenzioso, nonché alle procedure di controllo, di liquidazione e di pagamento delle fatture, gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo sanitario, oltre che dalle risultanze della predetta circola-

rizzazione obbligatoria, adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495, possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere un contributo *tantum* alle strutture private accreditate, regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Tale contributo, da concedersi previo specifico provvedimento regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attività assistenziale svolta, non può superare il 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di attività assistenziale superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo e il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del *budget* massimo assegnato per l'anno 2021.

3. Al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle proprie funzioni, in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni a statuto ordinario, che presentano un disavanzo *pro capite* al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021, al netto delle quote del disavanzo, già soggette a regimi straordinari di ripiano del

disavanzo, in quote costanti nei nove esercizi successivi, a decorrere dal 2023, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo ed è allegata al bilancio di previsione 2023-2025, o a una successiva legge regionale di variazione di tale bilancio di previsione, e ai bilanci e rendiconti successivi, costituendone parte integrante. In caso di mancata attuazione di tale impegno viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al presente comma. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

Art. 12-ter.

(Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. All'articolo 108, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: « Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ».

2. Il comma 13 dell'articolo 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, è abrogato.

Conseguentemente:

alla rubrica del capo III aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di enti ter-

ritoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 1 e l'articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, non-

ché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 e dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 57 del 2023.

12.010. Il Governo.

ALLEGATO 2

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
C. 1151 Governo.

PROPOSTE DI NUOVA FORMULAZIONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 5-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), la parola: « terzo » è sostituita dalla seguente: « secondo ».

3.24. (*proposta di nuova formulazione*) Calderone.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. La misura dell'indennizzo stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata al 40 per cento. A tal fine la quota aggiuntiva dell'indennizzo è determinata sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. Ai fini dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN già indicato, l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN con modalità telematica tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

3-ter. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2023 ». A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3-quater. All'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 750.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1 milione di euro ».

4.17. (*proposta di nuova formulazione*) Ottaviani.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(*Proroga termini di interesse degli enti locali*)

1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2022 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'art. 13, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*, d-*sexies* e d-*octies*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023.

- * **1.017.** (*proposta di nuova formulazione*)
Trancassini.
- * **1.018.** (*proposta di nuova formulazione*)
Roggiani.
- * **1.019.** (*proposta di nuova formulazione*)
Frassini, Iezzi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Lazzarini.
- * **1.020.** (*proposta di nuova formulazione*)
Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.
- * **1.021.** (*proposta di nuova formulazione*)
Zaratti, Grimaldi.
- * **4.28.** (*proposta di nuova formulazione*)
Roggiani.
- * **4.51.** (*proposta di nuova formulazione*)
Steger.
- * **4.52.** (*proposta di nuova formulazione*)
Trancassini.
- * **4.53.** (*proposta di nuova formulazione*)
Zaratti, Grimaldi.
- * **4.54.** (*proposta di nuova formulazione*)
Roggiani.
- * **4.55.** (*proposta di nuova formulazione*)
Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.
- * **4.56.** (*proposta di nuova formulazione*)
Frassini, Iezzi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Lazzarini.
- * **4.57.** (*proposta di nuova formulazione*)
Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
- * **4.012.** (*proposta di nuova formulazione*)
Lazzarini, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Ste-

fani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.

- * **4.013.** (*proposta di nuova formulazione*)
Paolo Emilio Russo, Pella.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il termine del 30 giugno 2023 di cui all'articolo 64 comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è differito al 30 settembre 2023.

- * **4.028.** (*proposta di nuova formulazione*)
Schullian.
- * **4.029.** (*proposta di nuova formulazione*)
Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
- * **4.035.** (*proposta di nuova formulazione*)
Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Proroga di termini in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione)

1. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività » sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del Contratto Quadro SPC2 Connettività, tutti i servizi che formano oggetto dello stesso sono incrementati, alle medesime condizioni, in misura del 50 per cento dell'importo complessivo massimo iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa e il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere prorogati su richiesta della singola amministrazione contraente, alle medesime condizioni, sino al 31 dicembre 2024 e nella misura strettamente necessaria a dare continuità ai predetti servizi, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro quindici giorni dalla detta richiesta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

* **6.045.** *(proposta di nuova formulazione)*
Tremaglia.

* **6.046.** *(proposta di nuova formulazione)*
Roggiani.

* **6.047.** *(proposta di nuova formulazione)*
Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Riproduzione di carte-valori postali a scopo commerciale).

1. L'utilizzazione per finalità commerciali dell'immagine, da parte di terzi, delle cartevalori postali è vietata.

2. Ove non sia lesivo delle Istituzioni della Repubblica, dell'immagine del soggetto rappresentato o dei valori culturali, sociali ed etici espressi, il Ministero delle Imprese e del *made in Italy*, in qualità di autorità emittente e titolare esclusivo dei diritti, può concedere l'utilizzo dell'immagine a terzi.

3. Con decreto del Ministro delle Imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i presupposti, le condizioni e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione, nonché la tariffa per la concessione dei diritti di utilizzo. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di versamento all'entrata del bilancio dello stato, per la successiva riassegnazione alla spesa dei diritti di utilizzo da destinare dall'autorità emittente al sostegno e alla diffusione della cultura filatelica, anche attraverso le attività del Museo storico delle comunicazioni. In ragione della natura culturale o sociale degli scopi prioritariamente perseguiti dal terzo utilizzatore, il decreto può individuare casi di esonero dal regime autorizzatorio, o di esenzione o riduzione dell'ammontare dei diritti.

11.09. *(proposta di nuova formulazione)*
Lucaselli.

ALLEGATO 3

**DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
C. 1151 Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 7, comma *7-septies*, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « n. 39 del 25 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 223 del 25 maggio 2022 ».

2.9. Governo.

ART. 3.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 547 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: « terzo » è sostituita dalla seguente: « secondo ».

3.24. *(nuova formulazione)* Calderone, Pella, Paolo Emilio Russo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 36-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 » e le parole: « 850 assistiti » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000 assistiti ».

3.25. Schifone, Paolo Emilio Russo, Gusmeroli.

ART. 4.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle more della revisione del sistema tributario, al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 15-*quater* » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al comma 15-*quater* del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024 ».

4.15. Lucaselli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. La misura dell'indennizzo stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata al 40 per cento. A tal fine la quota aggiuntiva dell'indennizzo è determinata sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. Ai fini dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN già indicato, l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN con modalità telematica tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

3-ter. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle se-

guenti: « 31 ottobre 2023 ». A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3-quater. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 750.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1 milione di euro ».

4.17. (nuova formulazione) Ottaviani.

ALLEGATO 4

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
C. 1151 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 3.036, 4.8, 4.036 E 6.48 DEI RELATORI

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Sviluppo della disciplina per i dispositivi medici)

1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina per la gestione della spesa dei dispositivi medici entro il 2026 che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del programma di *Health technology assessment* (HTA) di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 137 e all'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 138, la vigente disciplina per il controllo della spesa prevista dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere modificata su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di specifico monitoraggio effettuato dal Ministero della salute sentita la conferenza Stato regioni, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e in coerenza con il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

2. All'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023 n. 56, le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2023 ».

3.036. I Relatori.

ART. 4.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Il termine di cui al comma 134 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e il termine di cui al comma 135, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono differiti al 30 settembre 2023.

3-ter. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2023 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di cui al periodo precedente possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3-ter si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art.

1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

4.58. I Relatori.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

(Proroga disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati con le modalità ordinarie)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è sospesa fino al 31 dicembre 2023 e la notificazione di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 3-ter si esegue con le modalità ordinarie. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, per il soggetto notificante la notificazione si perfeziona al momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della

notificazione dallo stesso inviata a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

4.036. I Relatori.

ART. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 »;

2-ter. Nelle more della ricostituzione del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i componenti sono prorogati fino al completamento delle relative procedure di nomina e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

2-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6.48. I Relatori.